



COMUNE DI SALZANO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

**REGOLAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 21.03.2023

INDICE

ART. 1	OGGETTO E FINALITA'	PAG.3
ART. 2	PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO	PAG.3
ART. 3	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	PAG.4
ART. 4	DESTINATARI DEL SERVIZIO	PAG.4
ART. 5	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	PAG.5
ART. 6	ISCRIZIONI	PAG.5
ART. 7	COSTI	PAG.6
ART. 8	PAGAMENTI, RIMBORSI E RECUPERO CREDITI	PAG.7
ART. 9	COMPORAMENTO DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE	PAG.7
ART. 10	TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE	PAG.8
ART. 11	DECORRENZA E NORME FINALI	PAG.9

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico, istituito dal Comune di Salzano ai sensi della Legge Regionale 2 aprile 1985, n. 31 e smi.

Il trasporto scolastico costituisce un servizio pubblico che favorisce il diritto allo studio, facilitando la mobilità interna al territorio comunale per il raggiungimento delle sedi scolastiche.

Il servizio è istituito prioritariamente per gli alunni residenti nel Comune di Salzano e, solo in casi particolari, previsti e disciplinati dal presente regolamento, è esteso ad alunni residenti in altri Comuni frequentanti scuole del Comune di Salzano.

Il servizio è svolto dal Comune mediante affidamento di appalto ad operatore economico qualificato compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Art. 2 Piano annuale di trasporto scolastico

L'Ufficio Istruzione predispone ogni anno, in collaborazione con l'operatore economico affidatario del Servizio, il piano del trasporto scolastico.

Il piano annuale viene articolato in distinti percorsi, interni al territorio comunale e costituiti da fermate con relativi orari di partenza/arrivo.

I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli/le alunni/e sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste. L'individuazione delle fermate dovrà essere programmata in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e, quando possibile, predisporre in prossimità di strisce pedonali.

Nel piano non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

L'autista si atterrà ad orari e fermate stabiliti dal piano annuale, salvo in caso di interruzioni stradali causate da lavori che determinino eventuali variazioni del percorso prestabilito. In ogni caso verrà arrecato all'utenza il minor disagio possibile. In nessun caso i veicoli dedicati al servizio possono prolungare il tempo di sosta presso le fermate a causa del ritardo dell'utenza nel presentarsi alla fermata stabilita.

Il genitore può chiedere al Comune l'istituzione di nuova fermata nel caso in cui i percorsi e le fermate, programmate dal Piano annuale di trasporto vigente, non dovessero soddisfare le necessità dell'alunno/a. Le richieste verranno valutate dall'Ufficio Istruzione previo parere tecnico del competente Comando di Polizia Locale in ordine a criteri tecnici (sicurezza stradale).

Art. 3- Modalità di svolgimento del servizio

Gli alunni fruitori del servizio, come raccolti nei luoghi ed orari previsti dal piano annuale del trasporto scolastico, una volta arrivati al plesso di destinazione, verranno fatti scendere alla fermata collocata in posizione consona e prossima all'edificio scolastico e affidati al personale, che assicureranno il regolare ingresso.

È fatto divieto ai minori di salire e scendere in punti diversi da quelli stabiliti.

La responsabilità dell'autista è limitata alla gestione degli/le alunni/e nei mezzi durante la permanenza nello scuolabus, pertanto una volta scesi/e alla fermata nell'orario previsto e affidati all'adulto di riferimento, la gestione degli stessi non può costituire onere a carico del conducente predetto.

Nell'ambito della possibilità prevista dall'art. 19 bis del D.L. n. 148/2017, convertito in Legge n. 172/2017 - che prevede che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori, i soggetti affidatari dei minori di anni 14 possono autorizzare i propri figli ad usufruire in modo autonomo del servizio di

trasporto scolastico - tale condizione viene riservata esclusivamente ai minori che fruiscono del servizio di trasporto scolastico per la frequenza della scuola secondaria di primo grado. Qualora i predetti soggetti decidano di optare per tale soluzione, dovranno presentare regolare istanza al Comune di Salzano.

Per gli studenti della scuola primaria, nel caso di assenza di persone adulte al momento del rientro (qualora non sia stata sottoscritta dal genitore apposita autorizzazione di delega a favore di altro soggetto adulto di riferimento), l'alunno verrà tenuto a bordo dello scuolabus fino al completamento del percorso stabilito; successivamente l'autista contatterà telefonicamente l'adulto di riferimento. In caso di mancato reperimento dell'adulto di riferimento, il minore al termine del percorso, verrà trasportato presso la locale stazione di Polizia/Carabinieri. Qualora tali episodi di mancato ritiro si verificino per due volte nel corso dell'anno scolastico, il Comune provvederà ad inviare richiamo formale ai genitori del/la alunno/a. In caso di recidiva si procederà alla sospensione del servizio al minore interessato fino al termine dell'anno scolastico e ciò non darà diritto al rimborso della tariffa già pagata, né alla cancellazione dell'eventuale debito maturato.

Gli autisti e l'eventuale accompagnatore, dovranno attenersi ad un comportamento improntato al massimo rispetto degli alunni che possa essere di esempio e di complemento del sistema educativo, avendo cura di evitare tutte le situazioni che possono ledere la sicurezza degli alunni stessi.

In caso siano proclamati scioperi del personale docente e ausiliario, il servizio sarà svolto secondo il principio di precauzione: di norma non sarà effettuata l'andata in quanto non è garantita l'accoglienza degli alunni a scuola, mentre il ritorno potrà essere garantito. Specifica comunicazione sarà fornita attraverso le scuole.

In caso di entrata anticipata ed uscita posticipata, stabilite occasionalmente dalla scuola solo per alcune classi, non potrà essere assicurato il normale servizio.

Art. 4 - Destinatari del servizio

Il servizio è rivolto ad alunni che frequentano la scuola primaria S.G. Bosco e la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo D. Alighieri. Il servizio viene erogato, su richiesta, agli alunni residenti nel Comune di Salzano iscritti presso una delle sopracitate sedi scolastiche presenti nel territorio comunale, la cui abitazione disti più di 1 km dalla scuola frequentata, considerata questa una distanza al di sotto della quale l'accompagnamento possa essere gestito in autonomia da parte della famiglia.

Fermo restando il principio di precedenza per i residenti, potranno essere ammessi al servizio anche i residenti in comuni limitrofi, compatibilmente con le disponibilità di posti negli scuolabus, purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti. Tali fruitori del servizio potranno utilizzare esclusivamente le fermate approvate all'interno del territorio comunale.

Qualora le domande di fruizione del servizio superino la capienza dei singoli mezzi, l'Ufficio Istruzione redigerà una lista di attesa in base ai seguenti criteri in ordine di priorità:

- residenza dell'alunno/a nel Comune di Salzano;
- maggiore distanza casa-scuola.
- già iscritto negli anni precedenti
- ordine di arrivo della domanda al protocollo comunale

Il servizio di trasporto scolastico potrà essere usufruito solo dagli utenti che abbiano ricevuto formale riscontro di accoglimento della domanda da parte del Comune.

Art. 5– Alunni diversamente abili

Al fine di garantire l'integrazione degli alunni diversamente abili il Comune di Salzano può prevedere, nelle procedure di affidamento del servizio ad operatore economico esterno, l'organizzazione di un servizio di trasporto promiscuo, attraverso il quale si possa realizzare

- compatibilmente con la tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati, la fattibilità di percorsi e orari – l'inclusione dello studente diversamente abile nel proprio gruppo dei pari.

Il servizio, qualora attivato ai sensi del precedente comma 1, consta dell'affiancamento, a valere sul

singolo mezzo di trasporto, da parte di un accompagnatore in possesso della formazione di primo soccorso pediatrico. Il servizio potrà essere assicurato solo qualora i bisogni del minore trovino risposta nella predetta figura, come da specifica e necessaria dichiarazione resa dal genitore. Per garantire la sicurezza di tutti gli alunni trasportati il servizio non è garantito al minore la cui disabilità richieda un'assistenza specialistica individuale.

Il servizio rivolto agli alunni diversamente abili residenti nel Comune e frequentanti il locale Istituto Comprensivo è gratuito, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Art.6- Iscrizioni

Le famiglie degli studenti interessate ad usufruire del servizio dovranno effettuare l'iscrizione esclusivamente tramite lo Sportello telematico comunale, nei termini e con le modalità ivi indicate. Con la suddetta iscrizione la famiglia si impegna a rispettare il presente Regolamento del trasporto scolastico e ad accettare tutte le condizioni e le modalità previste per il pagamento del servizio stesso. L'iscrizione al servizio ha validità coincidente con l'anno scolastico e va rinnovata anche da parte di coloro precedentemente iscritti.

Non possono essere presentate domande oltre il termine indicato tramite lo sportello telematico salvo eventuali riaperture dei termini.

Eventuali ulteriori domande presentate per iscritto all'Ufficio Istruzione nel corso dell'anno scolastico, derivanti da trasferimenti di residenza o di cambiamento di scuola, saranno accettate purché conformi ai criteri previsti dal presente Regolamento e comunque compatibilmente con le esigenze organizzative del Servizio.

Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, all'Ufficio Istruzione.

L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio Istruzione del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente Regolamento, in particolare del criterio di competenza territoriale di cui al precedente articolo 4. L'ammissione al servizio di trasportoscolastico, per i richiedenti che presentano regolare domanda entro il termine stabilito, si intende accolta mediante comunicazione da parte del predetto Servizio comunale al richiedente entro il mese successivo a quello di scadenza della domanda. Entro il medesimo termine l'Ufficio Istruzione fornirà ai richiedenti non ammessi alla fruizione del servizio di trasporto scolastico riscontro formale di diniego del servizio, opportunamente motivato.

All'inizio dell'anno scolastico il Comune provvederà a comunicare alle famiglie, tramite il Sito web comunale, gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti, sulla base di quanto stabilito dal Piano annuale di Trasporto Scolastico.

L'Ufficio Istruzione comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'Anno Scolastico.

Prima dell'inizio di ciascun anno scolastico il Comune pubblicherà nel sito web comunale un avviso informativo ai genitori degli alunni che usufruiscono del servizio, nel quale vengono riportate le tariffe, le modalità e le tempistiche dei pagamenti e delle disdette.

Art. 7- Costi

Il trasporto scolastico è un servizio la cui fruizione comporta un vincolo contrattuale e il conseguente pagamento di tariffe.

Ogni anno la Giunta Comunale, prima dell'apertura delle iscrizioni, provvederà alla determinazione o conferma della tariffa di contribuzione a carico delle famiglie per l'anno scolastico successivo e le modalità di pagamento. Nella medesima deliberazione, la Giunta Comunale può stabilire inoltre:

- eventuali casistiche di esenzione per gli utenti in possesso di un I.S.E.E. inferiore o

uguale a determinati limiti;

- eventuali riduzioni dei costi per i nuclei familiari con 2 o più figli fruitori del servizio;
- eventuali riduzioni di pagamento in caso di utilizzo parziale del servizio;
- eventuali diverse tariffe per gli utenti non residenti.

Viene assicurata la gratuità del servizio per gli alunni portatori di disabilità in possesso di relativa certificazione ai sensi della L. 104/1992.

Art.8 – Pagamenti, recupero crediti e rimborsi

Il controllo dei pagamenti, nel caso in cui il servizio sia gestito in economia, viene garantito dall'Ufficio comunale preposto.

Al termine dei necessari controlli contabili, per gli eventuali mancati pagamenti verrà fissato un termine per provvedervi. Scaduto inutilmente detto termine, gli utenti morosi saranno sollevati dal servizio e verrà attivata la procedura di recupero forzoso del credito come da Regolamento Generale delle Entrate. E' previsto un rimborso della tariffa corrisposta a domanda documentata da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento in caso di mancato utilizzo del servizio per un periodo superiore ai 45 giorni, nei seguenti casi:

- 1.malattia dell'alunno comprovata da certificato medico
- 2.gravi motivi di famiglia comprovati da autocertificazione
- 3.trasferimento della residenza anagrafica;

Il calcolo dell'importo da rimborsare verrà effettuato come segue: importo totale annuo: 270(giorni annui di utilizzo) x giorni di mancato utilizzo.

Nessun rimborso è dovuto dall'Ufficio Istruzione del Comune nel caso d'impossibilità ad eseguire il servizio per cause di forza maggiore.

La rinuncia al servizio, presentata successivamente alla formalizzazione dell'iscrizione, che resta intesa per tutto l'anno scolastico, e/o a periodo già iniziato, non dà diritto al rimborso della tariffa già pagata, né alla cancellazione dell'eventuale debito maturato, salvo l'ipotesi di mancata attivazione del servizio stesso.

Il contratto di appalto può prevedere la riscossione delle tariffe da parte della ditta aggiudicataria, in tal caso compete a quest'ultima l'invio dei solleciti di pagamento agli utenti morosi con modalità e tempistiche definite in contratto.

Art. 9 Comportamento degli alunni e delle famiglie

L'utilizzo del servizio costituisce per gli alunni un momento di socializzazione integratorispetto al tempo scuola e pertanto soggetto ad adeguate regole educative comportamentali. Le regole di comportamento che gli alunni devono seguire sono le seguenti:

- al momento dell'uscita da casa/scuola, attende lo scuolabus sul marciapiede tenendo la distanza di sicurezza dalla strada; se sono organizzate delle fermate, attende nella piazzola stabilita;
- non si avvicina allo scuolabus mentre è in movimento, quindi sale in modo disciplinato e ordinato, senza spingere o trattenere i compagni;
- occupa il posto assegnato (se previsto);
- rimane seduto al proprio posto senza occupare altri sedili con lo zaino o altro materiale;
- allaccia la cintura di sicurezza (dove presente);
- rimane seduto al proprio posto durante le manovre di marcia e durante il percorso e deve alzarsi solo ad automezzo fermo;
- non attua un comportamento maleducato nei confronti degli altri compagni, dell'autista e

dell'eventuale accompagnatore non urla, non dice parolacce, non bestemmia, non si sporge dal finestrino, non lancia oggetti, non si rivolge a persone esterne lo scuolabus (pedoni, automobilisti...) con epiteti o gesti non educati;

- si rivolge all'autista e all'eventuale accompagnatore in modo educato e rispettoso;
- non sporca e non danneggia parti e apparecchiature dello scuolabus;
- durante il tragitto non parla con l'autista e non lo distrae dalle sue mansioni;
- non può chiedere di salire o scendere in luogo diverso da quello stabilito come fermata;
- segnala immediatamente all'autista, eventuali episodi di maleducazione o di aggressività fisica o verbale che dovessero verificarsi ai suoi danni o ai danni dei compagni, durante il percorso.
- in caso di comportamento scorretto, attenersi ai richiami ricevuti dal personale presente nello scuolabus.

Per chi si comporta in modo scorretto l'Amministrazione Comunale, su segnalazione da parte della Ditta affidataria del servizio di trasporto, adotterà i seguenti provvedimenti, rendendo nota la situazione alle famiglie:

- richiamo verbale;
- avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio;
- sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, senza rimborso della tariffa versata.

In caso di danni arrecati al mezzo i genitori saranno chiamati al relativo risarcimento. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di mancanza di disciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore, bensì ai genitori di quegli/quelle alunni/e indisciplinati/te che hanno causato il ritardo.

È preciso dovere dei genitori, ovvero dei loro delegati, accompagnare e riprendere i bambini alle fermate concordate agli orari stabiliti. Qualora ciò non venga rispettato, si richiama quanto previsto al precedente art. 3.

Eventuali richieste, reclami o proteste dovranno essere rivolte direttamente all'Ufficio Istruzione.

Art. 10 - Trasporto per uscite didattiche

Posto che la finalità primaria del servizio consiste nel garantire la mobilità interna al territorio comunale per il raggiungimento delle sedi scolastiche, il Comune può prevedere, nella procedura di affidamento del servizio ad operatore economico esterno, implementazioni dello stesso con la finalità di consentire all'Istituto Comprensivo di avvalersi del servizio di trasporto per organizzare uscite didattiche a favore di tutti gli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo.

A tal fine l'Istituto Comprensivo predispone il programma delle attività didattiche che necessitino di trasporto all'interno del territorio comunale e lo trasmette, preferibilmente su base annuale, all'Ufficio Istruzione che ne verifica l'accogliibilità compatibilmente con le risorse economiche stanziare e con il regolare svolgimento dell'ordinario servizio di trasporto scolastico.

Art. 11 – Decorrenza e Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, con contestuale abrogazione di tutte le eventuali disposizioni vigenti con esso incompatibili.

Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.